



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIVISIONE PERSONALE

Div. II/2/FL

D.R. 6025

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Bioscienze da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, Legge 30.12.2010 n. 240 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 5247 del 18.7.2014

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168, in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche intervenute;
- VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 196 del 2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modifiche intervenute;
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e in particolare l'art 24, comma 6;
- VISTO il D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246", e successive modifiche intervenute;
- VISTO lo Statuto d'Ateneo;
- VISTO il Codice Etico dell'Università degli Studi di Milano;
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e in particolare l'art 18, comma 1;
- VISTO il D.M. 2.5.2011 n. 236 che disciplina le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera b), della Legge 240/10;
- VISTO il Regolamento dell'Università degli Studi di Milano avente ad oggetto la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, approvato con D.R. n. 5247 del 18.7.2014;
- VISTE le sentenze del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1270/2013 e n. 5284/2013, in base alle quali tra le cause ostative alla partecipazione alle procedure di chiamata di cui della Legge 240/2010 è da ricomprendersi anche il rapporto di coniugio in quanto è irragionevole che tra le cause di incompatibilità vi sia il rapporto di affinità, ma non il rapporto di coniugio, che è presupposto indispensabile dell'affinità;
- VISTE la delibera del Consiglio di amministrazione del 1.12.2015 con la quale è stato disposto l'utilizzo di punti organico (Programmazione 2014) per l'attivazione di posizioni riconosciute di rilevanza strategica per l'Ateneo, bandite ai sensi della Legge 240/2010;
- VISTA la delibera del 16.12.2015 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze ha richiesto l'emanazione del bando per la copertura di un posto di professore di II fascia mediante chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 - commi 1 e 4 - della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e Antropologia, ssd BIO/05 - Zoologia;
- CONSIDERATO che la procedura di chiamata di cui al presente bando rientra nella programmazione triennale di cui all'art. 1 ter del D.L. 31.1.2005 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge n. 43/2005;

D E C R E T A

Art. 1



Procedura selettiva per la chiamata di professori di II fascia

1. È indetta la seguente procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 - commi 1 e 4 - della Legge 240/2010:

Dip. di BIOSCIENZE

Codice concorso: **3200** - n. posti: 1

Settore concorsuale: **05/B1 - Zoologia e Antropologia**

Profilo: settore scientifico-disciplinare **BIO/05 - Zoologia**

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: **15**

Competenze linguistiche da accertare: **inglese**

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere:

- *Specifiche funzioni didattiche relative a corsi fondamentali, di base o specialistici (per LT e LM) di biologia evoluzionistica, sistematica e filogenesi, biogeografia, ecofisiologia animale.*
- *Specifiche funzioni scientifiche: promozione e sviluppo di attività di ricerca interdisciplinare relativa alla biologia degli invertebrati (organismica, ecofisiologica, evoluzionistica).*

Art. 2

Requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura

1. Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che nell'ultimo triennio solare antecedente alla data del bando non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi di studio presso l'Università degli Studi di Milano e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere uno studioso in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale bandito ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per la fascia superiore, purché non già titolare delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
 - b) essere un candidato che abbia conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per un settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per la fascia superiore, purché non già titolare delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore, limitatamente al periodo di validità dell'idoneità;
 - c) essere un professore di II fascia già in servizio presso altri Atenei inquadrato nel settore concorsuale oggetto del bando o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
 - d) essere uno studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al Decreto Ministeriale 2 maggio 2011 n. 236.
2. Non possono partecipare coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
3. In conformità alle sentenze del Consiglio di Stato citate in premessa, non possono partecipare coloro i quali abbiano un rapporto di coniugio con professori appartenenti al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
4. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura e dovranno, inoltre, permanere durante tutto lo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

svolgimento della procedura. Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione, dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 3 Trasparenza

1. In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 14.3.2013 n. 33 saranno pubblicati sul sito www.unimi.it/valcomp il presente bando di concorso, l'elenco dei candidati e il curriculum vitae di ciascuno, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei commissari, i verbali e l'esito di ciascuna procedura selettiva.

Art. 4 Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione a ciascuna procedura di selezione, firmata dal candidato, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo o di chiusura degli Uffici, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
3. Il facsimile della domanda è disponibile all'indirizzo: www.unimi.it/valcomp.
4. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - 1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
 - 2) curriculum vitae, non eccedente le 30 pagine, secondo lo schema (All. C), datato e firmato. Il curriculum vitae vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati;
 - 3) elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni presentate con le modalità di cui al successivo art. 8;
 - 4) pubblicazioni in formato digitale, secondo le modalità di seguito specificate;
 - 5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. E) attestante la conformità all'originale delle pubblicazioni.
5. Le domande dovranno essere inoltrate utilizzando una delle seguenti modalità:

a) mediante PEC

con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

concorsi.docentiricercatori@pec.unimi.it.

L'invio dovrà essere effettuato solo da altro indirizzo PEC

La e-mail di trasmissione dovrà riportare in oggetto: PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE DI II FASCIA - CODICE CONCORSO _____

La domanda di partecipazione alla procedura, formulata secondo lo schema di cui all'allegato A, dovrà essere firmata dal candidato e scansionata in formato PDF, con i relativi documenti.

La domanda e tutti gli allegati, comprese le pubblicazioni, unitamente al documento di identità e codice fiscale devono essere inviati in un'unica cartella compressa (.zip o .rar).

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione degli allegati che abbiano una dimensione pari o superiore a 30 megabyte.

Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite, dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

Si precisa che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11.2.2005 n. 68, la validità della trasmissione della domanda tramite posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica al momento dell'invio.

b) mediante consegna a mano o tramite corriere o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

La domanda di ammissione, debitamente firmata, può essere consegnata a mano o tramite corriere all'Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori di questo Ateneo - via S. Antonio 12 - Milano, Il piano, nei giorni e negli orari seguenti:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30.

La domanda potrà anche essere spedita per raccomandata con avviso di ricevimento al Rettore di questo Ateneo - via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano, entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il protocollo di arrivo per i plichi consegnati a mano o tramite corriere e il timbro a data dell'ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo raccomandata.

Sulla busta contenente la domanda e i relativi allegati devono essere riportati in stampatello i seguenti dati:

- **cognome, nome e indirizzo del candidato;**
- **procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di II fascia ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 4 della Legge 240/2010**
- **Dipartimento**
- **codice concorso**
- **settore concorsuale**
- **settore scientifico-disciplinare**
- **G.U. di pubblicazione dell'avviso di bando**

6. Nella domanda il candidato deve chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice fiscale.
7. Nella domanda il candidato deve indicare il Dipartimento, il codice concorso, il settore concorsuale ed il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso.
8. Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - 1) che nell'ultimo triennio solare antecedente alla data del bando non ha prestato servizio o non è stato titolare di assegni di ricerca o iscritto a corsi di studio presso l'Università di Milano;
 - 2) la cittadinanza posseduta;
 - 3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;
 - 4) se cittadino italiano: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
 - 5) se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e i motivi del mancato godimento;
 - 6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957 n.3;
 - 7) di essere in possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione alla procedura, come indicato nel facsimile di domanda di cui agli allegati A e B del presente bando;
 - 8) di non avere un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente dell'Amministrazione dell'Ateneo.
9. I candidati sono tenuti a versare, pena l'esclusione, un contributo pari a € 25,82 sul conto corrente postale n. 17755208 intestato all'Università degli Studi di Milano o sul conto corrente bancario BANCA INTESA S.p.A. - Servizio Tesoreria Enti - via Verdi n. 8 - 20121 Milano - C/C 000000463971 - IBAN: IT97 G 03069 09400 000000463971 - SWIFT CODE: BCITITMMXXX per i versamenti dall'estero - intestato all'Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 indicando obbligatoriamente la causale: "contributo procedura chiamata II fascia - codice concorso.....".
10. La copia della ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

11. Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura nonché un recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.
12. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo.
13. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla procedura per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali.
14. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
 - 1) fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
 - 2) curriculum vitae, non eccedente le 30 pagine, secondo lo schema (All. B), datato e firmato. Il curriculum vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati;
 - 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (All. D);
 - 4) elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni presentate con le modalità di cui al successivo art. 8;
 - 5) pubblicazioni in formato digitale, secondo le modalità di seguito specificate;
 - 6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. E) attestante la conformità all'originale delle pubblicazioni;
 - 7) copia della ricevuta del versamento di € 25,82.
15. Tutti i titoli che il candidato intende presentare devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono essere autocertificati **esclusivamente sul curriculum** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema di cui all'allegato C. **Non sarà preso in considerazione alcun titolo prodotto in originale o in fotocopia.**
16. I titoli che i cittadini dell'Unione Europea intendono presentare possono essere autocertificati nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (All. E).
17. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti, concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia devono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
18. I candidati diversamente abili, che abbiano dichiarato nella domanda di avere necessità di ausilio o di tempi aggiuntivi, dovranno far pervenire presso l'Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, apposita istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova di esame, producendo altresì una certificazione medico-sanitaria dalla quale si evinca il tipo di disabilità posseduta.
19. Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

20. Il mancato rispetto del termine stabilito dal comma 1 del presente articolo o la mancata sottoscrizione della domanda sono cause di esclusione dalla procedura.
21. L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 5

Invio curriculum vitae in formato elettronico

1. I candidati, ad eccezione di coloro che abbiano inviato la domanda mediante PEC, negli stessi termini di presentazione della domanda, hanno l'obbligo di scansionare ed inviare all'indirizzo di posta elettronica: **curriculum.concorsidocenti@unimi.it** copia datata e firmata del curriculum vitae allegato alla domanda in formato pdf, con l'indicazione del codice concorso cui si riferisce.

Art. 6

Esclusione dalla procedura di selezione

1. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione.
2. L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto motivato del Rettore.
3. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura di selezione, il Rettore dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla procedura di selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 7

Rinuncia alla partecipazione alla procedura di selezione

1. I candidati che intendano rinunciare a partecipare alla presente procedura di selezione dovranno inviare all'Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatore all'indirizzo e-mail **valcomp@unimi.it**, la dichiarazione di rinuncia, scansionata in formato PDF utilizzando il facsimile allegato (All. F), corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento.
2. L'assenza del candidato nel giorno di convocazione della prova orale è considerata manifestazione della sua volontà di rinunciare alla procedura di selezione.

Art. 8

Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate **esclusivamente in formato digitale (formato PDF)**, come allegati alla domanda inviata tramite PEC oppure, nel caso la domanda venga inviata per posta o consegnata a mano, trascritte su CD-ROM o supporto USB **inserito nella busta di trasmissione della domanda**. Il candidato è tenuto a rispettare, **pena l'esclusione**, il limite massimo di pubblicazioni da presentare qualora previsto dall'art. 1.
2. Sono valutabili ai fini della presente procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché monografie, saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

3. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
4. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
5. Per le pubblicazioni edite in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 8 maggio 2006 n. 252.
6. Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
7. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana o in lingua inglese. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
8. Per le procedure riguardanti settori linguistici è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 9

Costituzione della Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore entro due mesi dall'assegnazione del posto, ove possibile.
2. La Commissione è costituita secondo le modalità previste dall'art. 12 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240".
3. Eventuali istanze di ricsuzione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Se la causa di ricsuzione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
4. Le modifiche di stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.
5. Nel caso si attivino contestualmente, e comunque nell'arco di sei mesi, più procedure di chiamata che fanno riferimento allo stesso settore concorsuale e allo stesso o agli stessi settori scientifico-disciplinari e che riguardano diversi Dipartimenti, la Commissione di selezione è unica e opera utilizzando criteri di valutazione omogenei.

Art. 10

Modalità di definizione degli standard qualitativi per la valutazione dei candidati

1. Gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati sono definiti con riferimento all'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità al D.M. 4 agosto 2011 e agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240".
2. Sono definiti anche gli standard di valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali.



Art. 11

Modalità di attribuzione dei punteggi

1. La Commissione valuta i seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di seguito indicati:
 - a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 70 punti, di cui il 75 per cento da attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
 - b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 25 punti;
 - c) attività istituzionali, organizzative e di servizio: 5 punti;

Art. 12

Valutazione della didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.
2. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.

Art. 13

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati:
 - autonomia scientifica dei candidati;
 - capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
 - organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
 - conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
 - attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.
2. Nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica presentata da ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).
3. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
 - originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
 - congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;
- nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione di selezione si avvale anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati.

Art. 14

Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio

1. Sono considerati, ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali.

Art. 15

Modalità di svolgimento della procedura di selezione

1. La Commissione definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione, per ciascun candidato, delle attività pregresse svolte e della prova orale.
2. Successivamente procede all'attribuzione dei punteggi alle attività, secondo quanto indicato agli artt. 11, 12, 13 e 14, e formula una graduatoria.
3. Alla prova orale, comprendente lo svolgimento di una lezione e di un seminario scientifico, sono ammessi, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 2, un numero di candidati triplo rispetto al numero dei posti da coprire e messi a bando.
4. La prova orale si svolge in lingua italiana oppure tutta o in parte in lingua inglese, a scelta del candidato (qualora non sia specificatamente richiesto che debba svolgersi in altra lingua).
5. Alla prova orale, che deve svolgersi in seduta pubblica, può essere attribuito un massimo di 10 punti per la lezione e un massimo di 10 punti per il seminario scientifico. La Commissione stabilisce per la lezione tre argomenti, inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando, e li comunica a ciascun candidato con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova orale. All'atto della comunicazione il candidato sceglie tra i tre argomenti quello su cui verterà la sua lezione; contestualmente alla scelta dell'argomento della lezione, il candidato è tenuto a comunicare alla Commissione l'argomento scelto per il seminario scientifico.
6. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato o i candidati, nel caso di più posti banditi, maggiormente qualificati a ricoprire il posto o i posti oggetto della procedura.

Art. 16

Accertamento della regolarità degli atti

1. La Commissione di selezione conclude i propri lavori entro tre mesi dall'emanazione del decreto rettorale di nomina.
2. Per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il predetto termine. Decorso il termine di proroga senza che i lavori inerenti al procedimento di selezione siano conclusi e gli atti consegnati, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova.
3. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore, il quale deve provvedervi entro trenta giorni dalla consegna degli atti stessi, su istruttoria dei competenti Uffici.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

Qualora lo ritenga necessario, il Rettore, con provvedimento motivato, può rinviare gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Rettore può avvalersi della consulenza di un collegio di verifica, da lui stesso nominato, con l'incarico di esaminare in via preliminare, sotto il vincolo della riservatezza, gli atti predisposti dalla Commissione medesima.

4. Gli atti inerenti alla procedura di selezione sono pubblicati sul Portale di Ateneo.
5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 17.

Art. 17 **Chiamata**

1. All'esito della procedura di selezione, il Dipartimento interessato propone al Consiglio di amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, la chiamata del candidato o dei candidati selezionati per la copertura del posto o dei posti assegnatigli.
2. La chiamata è approvata dal Consiglio di amministrazione.
3. Il professore afferisce al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata.
4. Nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna delibera è tenuto a darne motivazione al Consiglio di amministrazione e non può richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di alcun posto di professore di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Art. 18 **Diritti e doveri dei professori**

1. I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente e dal Regolamento d'Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori.

Art. 19 **Trattamento economico e previdenziale**

1. Il trattamento economico e previdenziale è quello previsto dalle leggi che ne regolano la materia.

Art. 21 **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 22 **Responsabile del procedimento**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIVISIONE PERSONALE

1. Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è il Dott. Ferdinando LACANNA - e-mail: ferdinando.lacanna@unimi.it.
2. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori (tel. 025031/3065-3102; e-mail: valcomp@unimi.it).

Art. 23

Pubblicizzazione del bando

1. L'avviso del presente bando è pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami.
2. Il testo integrale è pubblicato sui siti web dell'Ateneo e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e sul portale UE.

IL RETTORE
f.to Vago

Milano, 23.12.2015